



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**, nella sala delle sedute del Municipio, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

			Presente	Assente
1 ZORDAN	Maurizio Alfredo	SINDACO	x	
2 FINATO	Alessandra Margherita	VICE SINDACO	x	
3 PERUZZO	Paola	ASSESSORE ANZIANO	x	
4 BASSO	Luca	ASSESSORE	x	
5 GANDINI	Marco Mario	ASSESSORE	x	
6 ZORDAN	Fabrizio Giovanni	ASSESSORE	x	

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Francesca Giro.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invita la Giunta a deliberare sul seguente:

OGGETTO

DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI. ANNO 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale prevede che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle*

pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

RICHIAMATA la disciplina inerente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, contenuta nei commi da 816 a 836 e 846 – 847 dell' art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'articolo 1, comma 837, della legge n. 160/2019, con il quale è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal canone patrimoniale e dal canone “mercatale” ma non abrogati, e pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato;

DATTO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della legge 160/2019, il canone patrimoniale è caratterizzato dal principio dell'alternatività, ovvero “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”;

DATO ATTO che, con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 e 23 del 31/03/2021, è stata stabilita la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;

DATO ATTO altresì che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 06/04/2021, sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati per l'anno 2021;

RILEVATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2022, è stato modificato il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2022, sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati per l'anno 2022;

DATO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale in data 23/12/2024, sono state apportate alcune modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" delle quali è necessario tenere conto in sede di determinazione delle misure di tariffa per l'anno 2025;

DATO ATTO altresì che, con deliberazione di Consiglio Comunale in data 23/12/2024, sono state apportate alcune modifiche al "Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", delle quali è necessario tenere conto in sede di determinazione delle misure di tariffa per l'anno 2025;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della suddetta legge, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

CONSIDERATO che le tariffe sono invariate dal 2021 e che l'adeguamento delle stesse è necessario per garantire una capacità di spesa adeguata a consolidare l'offerta di servizi esistenti e per assicurare il perseguimento degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2025-2027;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe per l'anno 2025:

- del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da allegato A);
- del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come da allegato B);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come da allegati A) e B) alla presente deliberazione;

2. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente trovano applicazione dal 01/01/2025.

* * *

Stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Maurizio Alfredo Zordan

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Francesca Giro